

CCLXV SEDUTA**LUNEDÌ 30 GENNAIO 1956****Presidenza del Presidente CORRIAS****INDICE**

Pag

Assenze per più di cinque giorni	5109
Comunicazioni del Presidente	5109-5130
Disegno di legge: «Controlli sulle Province e sui Comuni». (77) (Continuazione della discussione):	
MELIS	5110-5112-5113-5114-5116-5117-5123-5125-5126-5127-5129
SERRA	5111-5112-5122-5123-5124-5127
PRESIDENTE	5111-5112-5113-5114-5116-5118-5121-5122-5123-5125
ZUCCA	5112-5113-5119
BROTZU, Presidente della Giunta	5112-5122-5129
GIUA ANGELO	5114-5116-5120-5121-5122
FRAU	5114
PERNIS	5115
COSSU, relatore di minoranza	5118-5124-5126-5129
CAPUT	5120-5129
DEL RIO	5121
CASTALDI	5124-5128
COVACIVICH	5125

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. In occasione della festa della Regione sono pervenuti alla Presidenza telegrammi augurali da parte degli onorevoli Ministri Campilli, De Caro, Cortese, dal Prefetto di Nuoro De Lorenzo, dal Direttore Generale della Cassa per il Mezzogiorno Orcel, dal Presidente dell'Ente Provinciale del turismo di Nuoro e da Sindaci di diversi Comuni. In particolare, il Rappresentante del Governo presso la Regione Sarda ha così scritto:

«Celebrandosi il settimo anniversario della costituzione della Regione Autonoma della Sardegna, gradisca, onorevole Presidente e con lei tutti i consiglieri, il mio più fervido saluto augurale. L'infaticabile saggio operare dell'alto consesso che ella così degnamente rappresenta trova indiscussa e valida testimonianza nell'imponente complesso degli atti legislativi che stanno alla base delle ammirate realizzazioni compiute dall'Istituto autonomistico in questi suoi primi anni di vita. Questa feconda attività costituisce sicura garanzia che la Regione Autonoma saprà sempre, con la costante e ammirevole cura dei suoi amministratori, portare a termine l'intrapresa e dura fatica della rinascita della Sardegna».

Comunico che lo spettacolo cui sono stati invitati gli onorevoli consiglieri regionali avrà inizio mercoledì primo febbraio alle ore 12 nel cinema «Astra» e saranno proiettati i seguenti documentari a colori sulla Sardegna, prodot-

La seduta è aperta alle ore 18.

DESSANAY, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute del Consiglio per più di cinque giorni consecutivi: Campus, nona assenza; Cherchi, sesta assenza; Fancello, sesta assenza; Sotgiu Girolamo, sesta assenza.

II LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

30 GENNAIO 1956

ti dalla Delta Film per la regia di Fiorenzo Serra: primo «Costa a nord»; secondo «Feste della Barbagia»; terzo «Pescatori di corallo»; quarto «Nei paesi dell'argilla»; quinto «San Costantino».

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Controlli sulle Province e sui Comuni». (77)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Controlli sulle Province e sui Comuni». Ha inizio la discussione degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo uno.

DESSANAY, Segretario:

Art. 1

Il controllo sulle Province e sui Comuni è affidato agli organi regionali istituiti con la presente legge e si svolge nei modi e nei limiti dalla legge stessa determinati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo due.

DESSANAY, Segretario:

Art. 2

E' istituito a Cagliari il Comitato di controllo sulle province e sui comuni.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dall'Assessore agli enti locali, o da un funzionario da lui delegato, che lo presiede;

b) da tre esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale;

c) da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente del Tribunale stesso.

Con lo stesso decreto vengono nominati membri supplenti nelle persone di due esperti nelle

discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione relative ai cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale, eletti dal Consiglio regionale, e di altro magistrato del Tribunale amministrativo, designato dal Presidente del Tribunale stesso. I supplenti intervengono alle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota per due membri effettivi ed un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi ed i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

Per la validità delle pronunce del Comitato si richiede l'intervento di almeno quattro Commissari. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE. Al secondo e terzo comma dell'articolo 2 è stato presentato un emendamento aggiuntivo Castaldi così concepito: «Rimettere, fra i membri effettivi e supplenti del Comitato di controllo: "un membro designato dal Rappresentante del Governo" come nel testo della Giunta».

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Prendo la parola, signor Presidente e onorevoli colleghi, per ribadire quanto ho già avuto occasione di dire in sede di discussione generale, a proposito delle modifiche che sono state apportate al testo originario della legge dalla prima Commissione.

A mio giudizio e a giudizio del mio Gruppo, la attribuzione all'Assessore, o ad un funzionario da lui delegato, della Presidenza del Comitato di controllo e delle Sezioni è un errore grave, apportatore di pericoli non indifferenti nell'esercizio del controllo stesso. Direi che si è voluto reintrodurre puramente e semplicemente (e, strano, da parte anche di Gruppi che sostenevano la necessità di un'innovazione anche nel sistema dei controlli) il sistema vigente attualmente nei controlli statali.

Infatti, come si svolge oggi il controllo sulle Province e sui Comuni? Si svolge attraverso il Prefetto, vale a dire attraverso il Ministro all'interno. In buona sostanza, è il Ministro all'interno che, attraverso il suo *missus* periferico e provinciale, esercita questi controlli, la gran parte di questi controlli. E allora cade, a mio giudizio, la spiegazione della sostituzione che è stata portata in quest'aula, secondo la quale noi chiameremmo ad una più diretta ed immediata responsabilità l'Assessore nell'esercizio delle sue funzioni di controllo; così come l'essere in sostanza il Ministro all'interno il più diretto, l'immediato responsabile dei controlli esercitati dai Prefetti non ha mai evitato, secondo la constatazione che generalmente è stata fatta, che abusi, che sopraffazioni venissero compiute dall'organo che lo rappresentava in Provincia. Noi avremo, se si manterrà il sistema di controllo così come è stato predisposto nel testo della Commissione, un sistema di controllo pericolosamente ligio agli intendimenti dell'Assessore o della Giunta regionale in carica. E ritengo quasi superfluo ricordare che il proponente, nel momento in cui escludeva la presidenza dell'Assessore agli enti locali, era egli stesso Assessore agli enti locali. Egli riteneva anche allora che si dovesse svincolare dalla diretta dipendenza dell'Amministrazione regionale l'organo di controllo, per assicurargli, attraverso l'elezione da parte del Consiglio regionale, quel minimo di autonomia che appunto gli viene conferita dal mandato che il Consiglio stesso gli attribuisce col suo voto.

Io vorrei proprio pregare gli onorevoli consiglieri di assumere un atteggiamento di vigile attenzione prima di giungere al voto su questa modifica, che considero esiziale per l'esercizio futuro dei controlli da parte dell'Amministrazione regionale. Noi dobbiamo consentirci quel minimo di autonomia rispetto al potere esecutivo, che ci permetta di separare la responsabilità degli organi di controllo da quella dell'Amministrazione, dell'esecutivo. Perciò, la mia proposta — concludendo — è che si ritorni al testo della Giunta, limitatamente — s'intende — alla disposizione che riguarda la presidenza degli organi di controllo.

Impregiudicata resta ogni altra questione per quanto attiene ad altre eventuali modifiche apportate dalla Commissione stessa, riservandomi di intervenire quando se ne discuterà.

D'altra parte, io credo non sia indispensabile la presentazione di un emendamento, perchè si tratta in sostanza di un richiamo puro e semplice al testo del proponente; ritengo che non sia fuori delle norme regolamentari chiedere che si voti su un testo piuttosto che su un altro, anche limitatamente a un solo articolo, o ad una parte di un articolo. La mia proposta, pertanto, è che si voti, per la parte cui si riferisce l'emendamento, sul testo della Giunta anzichè sul testo della Commissione.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Coerentemente a quella che è stata la mia posizione in sede di discussione generale, dichiaro di condividere il punto di vista testè espresso dal collega Melis.

Devo però fare un rilievo sull'emendamento Castaldi. Se esso venisse accolto, il Comitato di controllo risulterebbe costituito di un numero pari di membri, il che porterebbe a dei seri inconvenienti.

Con la proposta Melis tale inconveniente sarebbe eliminato. Infatti, mentre l'emendamento Castaldi propone l'aggiunta di un nuovo membro (designato dal Rappresentante del Governo) ai cinque previsti nel testo della Commissione, la proposta Melis, invece, comporta il ritorno puro e semplice ai cinque membri indicati nel testo della Giunta.

PRESIDENTE. Vorrei ripetere la preghiera, già fatta l'altro giorno, di evitare, per quanto è possibile, la presentazione affrettata di emendamenti. Un tale sistema rende quanto mai complicata la discussione degli articoli.

Do ora lettura dell'emendamento Serra - Melis: «Riprodurre il testo della Commissione per quanto concerne i seguenti punti: a) soppressione della lettera a) del testo della Commissione...»

II LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

30. GENNAIO 1956

Il che vuol dire che, per questa prima parte l'emendamento è soppressivo, tende ad eliminare la lettera a) del testo della Commissione, vero onorevole Melis?

MELIS (P.S.d'A.). Perfettamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento così prosegue: «b) riprodurre il seguente capoverso: "Il Presidente è eletto dal Comitato fra i membri di cui alla lettera a); c) un membro designato dall'Assessore agli enti locali della Regione"». Quindi, se mal non ho capito, rimarrebbe il punto b) del testo della Commissione, inserendovi però una aggiunta che indichi che il Presidente è eletto fra i membri di cui alla lettera a). Non capisco però quale dovrebbe essere questa lettera a). Dove si intende riprodurre questo capoverso, in quale testo ed in quale punto?

SERRA (D.C.). Nel testo della Commissione, signor Presidente. Sopprimendo la proposta di affidare la presidenza all'Assessore occorre ripristinare il testo della Giunta.

PRESIDENTE. Benissimo.

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, pare a me che sia indispensabile che il Consiglio e i singoli consiglieri possano veder chiaro nella composizione di questo Comitato. Io personalmente concordo con alcune osservazioni fatte dal collega Melis. Mi pare che l'Assessore agli enti locali debba rispondere, non del funzionamento di una sola Sezione (di quella che dovrebbe presiedere, secondo la proposta della Commissione), ma di tutte le Sezioni; pertanto, io trovo giusto che in tutte le Sezioni, sia quella del Capoluogo della Regione, sia delle Sezioni periferiche — due, tre, cinque, sette: quante saranno —, ci debba essere un delegato dell'Assessore. Concordo anche, personalmente, che la Presidenza venga affidata ad uno dei tre

esperti, e cioè il Presidente venga eletto a maggioranza dal Comitato nella persona di uno dei tre esperti. Non concordo però sulla presenza nel Comitato di un rappresentante del Governo.

Io penso comunque che il Consiglio potrebbe trovare, anche in via di compromesso, dati i diversi pareri, l'accordo su questa proposta, che mi pare coincida, in un certo senso, con quella del collega Melis: fermo restando che ci deve essere un delegato dell'Assessore in tutte le Sezioni, compresa quindi quella di Cagliari, gli altri membri saranno costituiti da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale e dai tre esperti. Il Comitato sarebbe dunque composto da cinque persone, e il Presidente eletto nella persona di uno dei tre esperti.

Quel che, personalmente, mi preme sottolineare è che il Presidente dovrebbe essere scelto tra i membri eletti e non tra i membri designati dall'alto, anche perchè, essendo la maggioranza dei membri elettivi, è giusto che il Presidente sia scelto fra i membri di questa maggioranza. Questo, ripeto, è il mio punto di vista personale, perchè non ho avuto modo di interpellare i miei colleghi di Gruppo.

PRESIDENTE. Prego la Giunta di esprimere il suo parere su questi emendamenti.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta ritiene che la cosa migliore sarebbe quella di approvare il testo della Commissione, perchè pensa che, se l'Assessore deve rispondere dell'attività di questi organi, bisogna anche che abbia la possibilità di regolarne il funzionamento, compito, questo, affidato al Presidente. Prego il collega Zucca di chiedersi se l'Assessore può rispondere del funzionamento di un organo del quale fa parte come semplice membro, e non come Presidente.

Per il resto non avrei niente in contrario alla proposta Zucca.

MELIS (P. S.d'A.). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, vorrei pri-

II LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

30 GENNAIO 1956

ma un chiarimento sul suo emendamento. Mi pare che esso proponga che il Comitato sia composto dai tre esperti di cui alla lettera b), dal magistrato di cui alla lettera c) e basta. E' così?

MELIS (P.S.d'A.). Signor Presidente, l'emendamento è stato da me firmato mentre parlavo e quindi non ho avuto modo di esaminarlo con la dovuta attenzione; diversamente avrei, con il collega che lo ha materialmente redatto, riparato all'evidente errore, lo stesso da lui rilevato nel testo della Commissione, relativo al numero pari di membri con tutti gli inconvenienti che ne derivano.

La soluzione potrebbe anche essere quella prospettata dal collega Zucca: introdurre, attraverso un membro delegato dall'Assessorato agli enti locali, un nuovo elemento in sostituzione di quello di cui alla lettera b) del testo della Giunta. Sostituire, cioè, a «un membro designato dal rappresentante del Governo nella Regione», «un membro designato dall'Assessore agli enti locali».

Venendo ora alla mia dichiarazione di voto, devo innanzitutto negare risolutamente quanto ha ora affermato il collega Zucca e che ha consentito al Presidente della Giunta di insistere su una determinata posizione. Si tratta di un punto fondamentale che noi vogliamo introdurre nel sistema di controllo e che era negli intendimenti della Giunta che ha proposto questo disegno di legge: cioè, non attribuire all'Assessore agli enti locali o alla Giunta la responsabilità diretta del funzionamento degli organi di controllo. Noi stiamo creando un organo elettivo che ha piena responsabilità; sarà la scelta del Consiglio a determinare la capacità di un funzionamento corretto dei Comitati di controllo.

Se noi reintroducessimo il concetto della responsabilità superiore, riporteremmo il principio della gerarchia, della sottomissione gerarchica, dell'obbedienza ad un padrone; accetteremmo esattamente il contrario di quello che abbiamo voluto evitare nel nostro disegno di legge.

Se si accetta, come ha proposto Zucca — custode delle libertà popolari —, la sostituzione

della responsabilità dell'Assessore alla responsabilità diretta ed esclusiva del Comitato di controllo, si distrugge lo spirito informatore di questo disegno di legge, introducendo in esso il principio illiberale della responsabilità al vertice per cui il funzionario, il subordinato, è sempre coperto e protetto da quella responsabilità stessa.

Io ritengo che il Consiglio debba ben riflettere su questo punto, che è fondamentale nel disegno di legge; debba riproporsi il problema se si debba tornare alla responsabilità burocratica di funzionari o di capi dell'amministrazione, o se non si debba, invece, creare, attraverso l'esercizio delle responsabilità...

ZUCCA (P.S.I.). Non ci siamo capiti, evidentemente.

PRESIDENTE. La sua doveva essere una dichiarazione di voto, onorevole Melis. La prego dunque di avviarsi alla conclusione.

MELIS (P.S.d'A.). Sì, signor Presidente. Dichiaro che voterò contro il testo della Commissione, e a favore del ritorno al testo della Giunta per quanto attiene alla presidenza degli organi di controllo.

PRESIDENTE. Ricapitolando, l'emendamento Serra - Melis si intende integrato con la seguente aggiunta: «Un membro designato dall'Assessore agli enti locali della Regione».

Metto, dunque, in votazione la parte soppressiva di questo emendamento: cioè, sopprimere la lettera a) del testo della Commissione. Chi la approva alzi la mano. *(Viene chiesta la controprova)*. Chi non la approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Onorevole Melis, mi pare che, di conseguenza, cadano anche le parti aggiuntive.

Metto in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Vi è infine l'emendamento aggiuntivo Castaldi, di cui ho dato lettura all'inizio, che tende

II LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

30 GENNAIO 1956

ad aggiungere «un membro designato dal rappresentante del Governo». Lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, Segretario:

Art. 3

Sono istituite, a Sassari ed a Nuoro, sezioni del Comitato per il controllo delle Province e dei Comuni appartenenti a quelle circoscrizioni provinciali.

Ai fini di un ulteriore decentramento, il Consiglio regionale potrà deliberare la istituzione di altre sezioni indicandone le sedi e la circoscrizione.

PRESIDENTE. All'articolo 3 sono stati presentati diversi emendamenti.

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Gli emendamenti sono stati consegnati tutti all'inizio di questa seduta e ritengo che, agli effetti di un approfondito dibattito, la discussione debba essere sospesa.

Non ho sollevato la questione prima perchè gli emendamenti all'articolo 2 ponevano un problema già aperto alla modifica apportata dalla Commissione, e sul quale, pertanto, era possibile discutere indipendentemente dalla loro presentazione.

GIUA ANGELO (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA ANGELO (D.C.). Devo precisare che il mio emendamento e quelli firmati dai miei colleghi portano la data di sabato.

FRAU (P.N.M.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAU (P.N.M.). Devo fare un'identica precisazione per quanto concerne un emendamento sostitutivo presentato dal Gruppo a cui appartengo.

MELIS (P.S.d'A.). Io ho parlato di distribuzione ai consiglieri, non di presentazione.

FRAU (P.N.M.). A noi è la presentazione quella che interessa; se la distribuzione è avvenuta solo stasera la colpa non è nostra.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, la sua richiesta un po' mi sorprende: il fatto che lei abbia presentato un emendamento che rimandava al testo della Commissione non esclude che si trattasse di un vero e proprio emendamento.

A parte ciò, io penso che la discussione su questi emendamenti potrà procedere con calma, con serenità — abbiamo tempo disponibile —, senza giungere affrettatamente alla conclusione. Se sarà necessario, su qualche punto si potrà anche sospendere per continuare sugli altri articoli, ma mi pare che rinviare la discussione non sia opportuno. Quindi la pregherei di non insistere sulla sua proposta. *(Cenno di insistenza del consigliere Melis)*. Non mi resta che invitare il Consiglio a pronunziarsi sulla questione.

Metto in votazione la proposta Melis di sospendere la discussione. Chi l'approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Si dia lettura degli emendamenti all'articolo 3.

DESSANAY, Segretario:

Emendamento sostitutivo Muretti - Giua Elio - Frau - Pernis:

«Art. 3 — Sono istituite nel territorio della Regione Sarda le seguenti Sezioni del Comitato per il controllo dei Comuni: Sassari, Nuoro, Tempio, Lanusei, Oristano, Isili e Iglesias».

Emendamento aggiuntivo Giua Angelo - Del Rio - Azzena - Covacivich:

«Art. 3 — (Dopo le parole "circoscrizioni

II LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

30 GENNAIO 1956

provinciali") "... ad eccezione dei Comuni appartenenti alle seguenti altre Sezioni".

Vengono soppresse le seguenti parole: "ai fini di un ulteriore decentramento ... indicandone le sedi e la circoscrizione" e cioè tutta la seconda parte, la quale viene così sostituita:

"Sono istituite Sezioni anche a Oristano, Iglesias, Lanusei, Isili, Bosa e Tempio, con le seguenti rispettive circoscrizioni: Oristano: per il controllo dei Comuni di: Oristano, Ales, Asolo, Asuni, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Sant'Antonio Ruinas, Senis, Usellus, Villaverde, Busachi, Allai, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Ula Tirso, Villanova Truschedu, Ghilarza, Norbello, Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidoni, Nughedu Santa Vittoria, Paulilatino, Sedilo, Sorradile, Mogoro, Baressa, Figu Gonnosnò, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Simala, Sini, Baratili San Pietro, Cabras, Nurachi, Ollasta Simaxis, Riola, Santa Giusta, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Siamaggiore, Villaurbana, Zerfaliu, Seneghe, Bauladu, Bonarcado, Milis, Narbolia, Santulussurgiu, San Vero Milis, Tramatzas, Zeddiani, Terralba, Arborea, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Uras.

Iglesias: per il controllo dei Comuni di: Iglesias, Fluminimaggiore, Villamassargia, Domusnovas, Gonnese, Portoscuso, Carloforte, Calasetta, Sant'Antioco, San Giovanni Suergiu, Tratalias, Narcao, Giba, Masainas, Santadi.

Lanusei: per il controllo dei Comuni di: Lanusei, Arzana, Ilbono, Loceri, Villagrande, Tortolì, Barisardo, Lotzorai, Girasole, Baunei, Triei, Urzulei, Ierzu, Gairo, Osini, Ulassai, Perdasdefogu, Tertenia, Seui, Ussassai, Sadali, Esterzili, Seulo, Villanovatulo, Talana.

Isili: per il controllo dei Comuni di: Isili, Escolca, Gergei, Nurri, Orroli, Genoni, Nuralao, Nuragus, Laconi, Atzara, Meana Sardo, Sorgono, Tonara, Belvì, Aritzo, Desulo, Gadoni, Ortueri, Teti, Tiana.

Bosa: per il controllo dei Comuni di: Bosa, Macomer, Bortigali, Birori, Borore, Nuragugume, Dualchi, Sindia, Suni, Tinnura, Flussio, Sagama, Sennariolo, Cuglieri, Scano Montiferro, Tresnuraghes, Magomadas, Modolo, Montresta, Silanus, Lei.

Tempio: per il controllo dei Comuni di: Tempio, Aggius, Arzachena, Berchidda, Bortigiadas, Calangianus, La Maddalena, Luras, Luogosanto, Monti, Oschiri, Olbia, Perfugas, Santa Teresa Gallura".

Emendamento Giua Angelo - Del Rio - Azzena - Covacovich:

«Art. 3 — (Dopo le parole "circoscrizioni provinciali") "... ad eccezione dei Comuni appartenenti alle seguenti altre Sezioni".

Viene soppressa tutta la seconda parte e sostituita con la seguente: "Sono istituite Sezioni anche a Oristano, Lanusei, Tempio, per il controllo dei Comuni appartenenti alle rispettive circoscrizioni giudiziarie".

Emendamento Soggiu Piero:

«Art. 3 — (Emendamento aggiuntivo, primo comma) Aggiungere dopo la parola "Nuoro" le altre "Lanusei, Iglesias, Isili, Oristano, Sorgono, Alghero, Tempio, Ozieri, Olbia"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pernis per illustrare il suo emendamento.

PERNIS (P.N.M.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, scopo di questo emendamento è quello di istituire un maggior decentramento del controllo sui Comuni. Molti di noi ricordano che con le Sottoprefetture il controllo era più efficace e più snello.

Laddove si dice che «sono istituite a Sassari ed a Nuoro sezioni del Comitato per il controllo delle Province e dei Comuni appartenenti a quelle Circoscrizioni provinciali», noi del Gruppo monarchico proponiamo di sostituire: «Sono istituite nel territorio della Regione Sarda le seguenti Sezioni del Comitato per il controllo dei Comuni: Sassari, Nuoro, Tempio, Lanusei, Oristano, Isili ed Iglesias». Con questo è chiaro che il controllo delle Amministrazioni provinciali resta al Comitato centrale previsto all'articolo 1, che dice: «è istituito a Cagliari il Comitato di controllo sulle Province e sui Comuni».

Altri colleghi hanno seguito lo stesso concetto e hanno proposto anch'essi un maggior decentramento, da attuarsi sin d'ora, delle Sezio-

ni del Comitato, facendo l'elenco anche delle rispettive competenze circoscrizionali. Noi questo non lo abbiamo fatto perchè abbiamo ritenuto che si dovrebbe dare, nelle more dell'approvazione della legge e dell'impianto degli uffici del Comitato, la possibilità e il tempo ai Comuni di potersi un po' orientare e, nei limiti del possibile, lasciare ad essi una certa discrezionalità nella richiesta di appoggiarsi ad una Sezione o ad un'altra.

Ad ogni modo, se il Consiglio ritiene che non sia prematuro stabilire fin d'ora le rispettive Circoscrizioni per tutti i Comuni della Sardegna, non credo che da parte del Gruppo monarchico ci sarebbero delle difficoltà a questo proposito.

PRESIDENTE. L'emendamento Pernis - Muretti - Giua - Frau è dunque sostitutivo dell'intero articolo 3.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giua Angelo per illustrare i suoi emendamenti.

GIUA ANGELO (D.C.). Io debbo anzitutto spiegare al Consiglio la ragione di due distinti emendamenti, che sembrerebbero in contrasto l'uno con l'altro. Nel primo, infatti, si chiede che vengano costituite Sezioni del Comitato, oltre che nei Capoluoghi di Provincia, anche ad Oristano, Iglesias, Lanusei, Isili, Bosa, Tempio; nel secondo invece si chiede che a Sezioni vengano elevate soltanto, oltre i Capoluoghi di Provincia, Tempio, Lanusei e Oristano. Se il Consiglio non vorrà approvare il primo, che attua un più largo decentramento, noi chiediamo, in via subordinata, che si voti per il secondo. Fermi restando i motivi ora adottati dall'onorevole Pernis per quanto attiene alla importanza e alla necessità del decentramento, io faccio presente al Consiglio che ho dovuto elencare per ciascuna Circoscrizione i Comuni ad essa appartenenti, in quanto nella legge, all'articolo 3, era detto con molta chiarezza, e penso giustamente, che «ai fini di un ulteriore decentramento il Consiglio regionale potrà deliberare l'istituzione di altre Sezioni indicandone le sedi e la circoscrizione».

Per quanto attiene a Lanusei, si tratta del

controllo dei Comuni che facevano parte del vecchio Circondario; altrettanto dicasi per Oristano: Comuni che sono stati presi dalla vecchia Circoscrizione giudiziaria e supergiù circondariale.

Faccio presente, a coloro che mi fanno osservare che mancano alcuni Comuni, che mi sono servito dell'elenco depositato alla Corte d'Appello, non avendo trovato nella Biblioteca del Consiglio un elenco che mi desse più affidamento. Ad ogni modo, le necessarie correzioni potranno essere apportate in sede di coordinamento. Se prevarrà un contrario avviso, bisognerà sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Non ho bene inteso, questa ultima proposta, onorevole Giua. Vuol ripetere?

MELIS (P.S.d'A.). Ha chiesto una sospensiva.

GIUA ANGELO (D.C.). No, onorevole Melis, non ho chiesto una sospensiva. Intendevo dire che, se qualcuno ritiene che l'elenco dei Comuni contenuto nell'emendamento sia incompleto, potrà chiedere il rinvio della discussione dell'emendamento. Personalmente, avendo fatto uno studio, per quanto affrettato, sulla questione, ritengo che ciò non sia necessario; tutti i Comuni che non sono stati indicati per le rispettive sedi, dovrebbero essere attribuiti alle sedi principali indicate nella prima parte dell'articolo 1. Per quanto riguarda Carbonia, per esempio, se non vi è un altro emendamento, essa resterà con Cagliari.

Io mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi l'ordine del giorno, del gennaio 1953, con il quale il Consiglio votò unanimemente per il ripristino dei vecchi Circondari e per la istituzione di nuovi: ora, per quanto la materia sia differente, io non vedo quali motivi ci possano essere oggi contro l'attuazione di un largo decentramento amministrativo. Tanto più che questo ci consentirà di venire incontro, finalmente, alle esigenze di consiglio e di stimolo delle piccole amministrazioni.

PRESIDENTE. Resta da illustrare l'emendamento Soggiu Piero, ma, poichè il proponente non è in aula, apro la discussione sull'articolo 3 e sugli emendamenti.

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la semplice lettura del complesso di emendamenti che si riferisce all'articolo 3 ha convinto molti onorevoli colleghi della necessità della sospensiva da me richiesta poco fa.

Onorevole Giua Angelo, nessuna critica sostanziale all'emendamento che ella ha presentato; è giusta l'osservazione che altri potrà proporre le correzioni che riterrà necessarie. Tutto ciò è giusto, però è anche vero che per poter apportare delle modifiche, per poter valutare, con la ponderatezza che merita la questione, le indicazioni che sono contenute in questo lungo emendamento, sarebbe stato necessario riceverne il testo molto prima di quando l'abbiamo ricevuto.

E' stato osservato, mentr'ella illustrava l'emendamento, che Carbonia, ad esempio, non figura nell'emendamento stesso; al che, ella ha risposto: «vuol dire che rimarrà con Cagliari»; come se di una tale questione si potesse parlare in questi termini, e come se fosse ragionevole pensare, mentre andiamo impostando un nuovo, un più razionale ordinamento del sistema amministrativo dell'Isola, che Carbonia debba attraversare Iglesias per arrivare a Cagliari, cioè passare... (*Interruzioni. Interruzione del consigliere Giua Angelo*). Onorevole Giua, ella era impegnato a dare chiarimenti ad altri colleghi, quando io ho riconosciuto che era esattissimo ciò che ella ha detto; ma ciò non toglie che io debba protestare contro questo sistema, per il quale io debbo adesso, a memoria, ricordare la posizione geografica di paesi, le strade e i mezzi di comunicazione...

Voce. Nell'elencazione dei Comuni manca Giba!

MELIS (P.S.d'A.). Manca Giba, manca Al-

ghero; ne mancano tanti altri. La verità, onorevoli colleghi, è questa: la Giunta proponente aveva deliberatamente ommesso di dare indicazioni specifiche di altre Sezioni di controllo, ed aveva previsto invece che esse dovessero farsi ai fini di un ulteriore decentramento, perchè era suo intendimento sentire i Comuni circa le nuove aggregazioni attraverso le quali un migliore e più razionale ordinamento amministrativo dell'Isola potesse conseguirsi. Questa è la ragione per la quale non sono state indicate nuove sedi, oltre le tre provinciali, quelle tradizionali.

Oggi, è naturale, chi da una parte, chi dall'altra, per motivi apprezzabilissimi, propone questa o quell'altra nuova sede di controllo; ma possiamo noi, in questa situazione, diciamo con l'acqua alla gola, possiamo seriamente discutere, e decidere soprattutto su questo? (*Interruzioni*). Non vi chiediamo di ritirare niente, ma metteteci in condizioni di poter decidere con serietà e con consapevolezza. Sono d'accordo con gran parte di queste proposte, ma voglio essere messo in condizioni di fare le mie valutazioni sulla base di dati che non debbano essere, a loro volta, messi in discussione. D'altronde non possiamo neppure, come hanno fatto altri colleghi — fra i quali anche il collega Soggiu —, limitarci ad indicare le sedi di controllo senza fissarne la Circoscrizione; abbiamo già sperimentato che questo procedimento non è corretto. Quando noi abbiamo fatto una proposta di legge nazionale per l'istituzione della Provincia di Oristano e non ne abbiamo indicato la Circoscrizione, tale proposta è stata accantonata perchè formalmente imperfetta. Così avverrebbe se noi indicassimo altre sedi oltre quelle delle tre Circoscrizioni provinciali già esistenti, e le indicassimo senza fissare le rispettive sfere territoriali.

Ecco perchè, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, io vorrei pregare di sospendere, di non procedere oltre su questa discussione, almeno su questa discussione (salvo che argomenti di uguale importanza si presentino in seguito per effetto di altri emendamenti, perchè allora mi permetterete di chiedere una nuova sospensiva). Almeno su questo argomento, ono-

revolesse Presidente, sia consentito di non procedere oltre. Qualora ella ritenesse invece di dover insistere, come è avvenuto poco fa, allora la mia proposta è che si ritorni puramente e semplicemente al testo della Commissione, come vuole la serietà della discussione, come vuole anche lo spirito democratico, perchè noi abbiamo fatto una legge per consentire ai Comuni di attuare autonomamente la loro volontà. Ebbene, consentiamo ad essi di scegliere liberamente la loro nuova circoscrizione di controllo, quella che ad essi apparirà più funzionale e meglio rispondente ai loro interessi.

PRESIDENTE. Prima di dar la parola all'onorevole Cossu e all'onorevole Zucca che l'hanno richiesta, devo farle osservare, onorevole Melis, che non è il Presidente che ha deciso di continuare; il Presidente, come sempre ha fatto, ha interpellato nella forma più democratica il Consiglio, ed è il Consiglio che è stato, a gran maggioranza, contrario alla proposta di sospensiva.

COSSU (P.C.I.), relatore di minoranza. Dando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSU (P.C.I.), relatore di minoranza. Onorevoli colleghi, l'argomento sull'opportunità di attuare, sin dall'inizio, il decentramento previsto nell'articolo 3 di questa legge, è stato non solo affacciato, ma anche approfondito in sede di Commissione, e fuori luogo mi pare, pertanto, la sospensiva proposta dal collega Melis. Sia per la discussione fatta, ripeto, in Commissione, sia per le discussioni fatte in occasione di altri provvedimenti, quale quello dell'istituzione della Provincia di Oristano ad esempio, siamo in grado di vedere chiaro nella questione.

Bisogna tener presente che, nell'articolo 3, non si pone in discussione la validità del principio del decentramento amministrativo; questo resta valido, e mi pare che tutti i Gruppi, nella discussione generale, lo hanno accettato e fatto proprio. Si tratta di vedere fino a quale grado, fino a quale limite questo decentramento nella fase iniziale deve essere attuato.

La Commissione, e prima ancora il proponente, hanno dato una risposta che, diciamo subito, a noi pare la più soddisfacente. In corrispondenza alle Circoscrizioni provinciali viene attuato senz'altro il decentramento amministrativo di questi controlli: Cagliari, Sassari e Nuoro avranno delle Sezioni, Comitato a Cagliari, Sezioni del Comitato in Sassari e Nuoro. Non vi dovrebbe essere, però, arrivati a questo punto, alcun pregiudizio per l'attuazione di un ulteriore capillare decentramento. Su questo principio siamo d'accordo. Nessuno può disconoscere la necessità di arrivare, in seguito, ad un ulteriore, capillare decentramento; e nessuno disconosce, collega Giua, che Lanusei, anche per ragioni storiche, ha diritto ad una maggiore vicinanza dell'organo amministrativo di tutela. Noi pensiamo, però, che la formula adottata dal proponente, e confermata unanimemente, mi pare, dalla Commissione, dopo avere vagliato attentamente tutte le altre soluzioni, quelle stesse che sono state affacciate stasera, sia quella da preferirsi. Una volta istituiti i primi organismi di controllo nei tre Capoluoghi di Provincia, l'esperienza suggerirà il tipo della nuova Circoscrizione ancora più decentrata da adottare ed il momento più opportuno per instaurarla.

Il principio teorico del maggior decentramento possibile deve essere attuato per gradi: noi pensiamo che le tre Sezioni siano sufficienti per attuare nella sua fase iniziale questo nuovo tipo di organizzazione dei controlli amministrativi sulle Province e sui Comuni.

D'altra parte, le soluzioni che vengono affacciate oggi non sono definitive, e non sono soddisfacenti. Il collega Melis poco fa citava il caso di Carbonia, che per la sua importanza e sociale ed economica ed anche come perno di gravitazione di interessi territoriali, circondariali, ha una importanza forse maggiore di quella, ad esempio, di Isili, senza offendere nessuno. Senza contare che non viene assolutamente tenuto conto della volontà delle popolazioni interessate, delle preziose indicazioni che una consultazione popolare può fornire sulla scelta dei nuovi nuclei intorno ai quali organizzare le sezioni.

Riteniamo, dunque, che il testo della Commissione sia più soddisfacente da un punto di vista sostanziale, e sia anche più corretto da un punto di vista giuridico-formale, perchè mi pare che fissare delle Circoscrizioni, così, senza tener conto della volontà delle popolazioni interessate, oltre che cosa poco democratica sia anche cosa non legittima, se si tiene presente la lettera e lo spirito degli articoli 43 e 45 dello Statuto speciale.

Noi, ripeto, siamo per un'attuazione graduale del principio del massimo decentramento amministrativo.

ZUCCA (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista ha già sostenuto, in sede di discussione generale, che il passaggio del controllo sugli Enti locali dallo Stato alla Regione non poteva essere, il fine che il Consiglio si proponeva di raggiungere, ma soltanto il mezzo per arrivare ad un maggiore decentramento del controllo e ad una maggiore autonomia comunale. E' stato anche, da me, lamentato il modo affrettato e burocratico con cui la prima Commissione ha esaminato questo disegno di legge: del che abbiamo oggi una riprova nella perplessità di molti colleghi di fronte a emendamenti che propongono un maggior decentramento amministrativo, senza che tali proposte siano state oggetto di esame approfondito da parte della Commissione, secondo quella che era stata la volontà unanimemente e più volte espressa dal Consiglio regionale.

Lecite le comprensibili preoccupazioni, certo; ma noi non possiamo, proprio nel momento in cui il Consiglio regionale si batte per l'istituzione della Provincia di Oristano, dire allo Stato che non siamo capaci di istituire ad Oristano una Sezione per il controllo dei Comuni di quella zona... (*interruzione del consigliere Melis*). Onorevole Melis, il modo per favorire la istituzione delle Province è proprio quello di affrettare il decentramento, ma, se questo noi non facciamo, lo Stato avrà buon giuoco nei

nostri confronti... (*interruzione del consigliere Melis*). Onorevole Melis, il mio Gruppo, in Commissione, aveva ben portato la questione, ma la proposta venne regolarmente respinta, come tante altre che il consigliere del mio Gruppo fece in Commissione.

Comunque sia — voglio evitare delle polemiche che potrebbero essere spiacevoli — io ritengo, signor Presidente, che non si possa sorvolare sul problema, che è molto importante: possiamo rinviare la discussione sull'articolo 3 e relativi emendamenti alla seduta di domani, e frattanto procedere oltre nella discussione. Può darsi che l'emendamento del collega Giua proponga un eccessivo decentramento, può esser vero: ma esaminiamole queste cose, onorevoli colleghi; non dobbiamo fare come lo struzzo, che nasconde la testa e così s'illude d'evitare le difficoltà.

La prima Commissione avrebbe dovuto esaminare questi problemi e male ha fatto a non esaminarli, ma il Consiglio non deve seguire lo stesso sistema. In fin dei conti, si tratta di elencare i Comuni che devono far parte delle diverse Sezioni di controllo; non è una cosa estremamente difficile; è un problema che merita ponderatezza ed esame, ma non è insolubile. Nel momento in cui la Regione assume il controllo sugli Enti locali, bisogna attuare, anche in parte — arrivo a dire anche questo —, almeno per alcuni centri, questo maggior decentramento amministrativo auspicato dalle nostre popolazioni.

Onorevoli colleghi, l'aspettativa delle popolazioni non è soltanto formale; le Amministrazioni comunali hanno chiesto il passaggio del controllo sugli Enti locali dallo Stato alla Regione perchè le cose vadano meglio, non perchè restino come sono. Ecco perchè, lo ripeto ancora, il passaggio dei controlli non è il fine che noi ci proponiamo di raggiungere, ma soltanto il mezzo per arrivare alla democratizzazione e al decentramento del controllo sugli Enti locali.

CAPUT (M.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUT (M.S.I.). Il fatto di aver dato parere contrario al passaggio alla discussione degli articoli di questa legge non mi toglie, ovviamente, il diritto di intervenire sui suoi aspetti particolari, tanto più che discutiamo in questo momento della necessità dell'attuazione di quel principio di decentramento della cui necessità noi nelle nostre dichiarazioni abbiamo fatto riconoscimento esplicito.

A me pare, venendo al tema della discussione degli emendamenti all'articolo 3, che basti leggere e mettere a confronto i tre emendamenti che sono stati presentati dal Gruppo monarchico, da Giua, Covacivich, Azzena, Del Rio e da Piero Soggiu per convincersi che i proponenti sono stati mossi a formulare e presentare questi emendamenti, più che da ragioni tecniche o storiche, da motivi sentimentali, di simpatia per un Comune piuttosto che per un altro. Così, vediamo che — mentre Muretti, Giua, Frau e Pernis propongono Sezioni del Comitato di controllo a Tempio, Lanusei, Oristano, Isili e Iglesias — Giua, Del Rio, Azzena e Covacivich accettano Tempio, Lanusei, Oristano, Isili e Iglesias, ma aggiungono Bosa, un altro Comune per cui nutrono particolare simpatia; Piero Soggiu accetta anch'egli Tempio, Lanusei, Oristano, Isili e Iglesias, come piace ai monarchici, e come piace a Giua e Covacivich, e aggiunge a sua volta, evidentemente per motivi di sua particolare simpatia, Sorgono, Alghero, Ozieri e Olbia. Ora, signori, a me pare — e non vi sembri strano che io, graziosamente da voi qualificato nemico costituzionale dell'autonomia, mi trovi in perfetto accordo con un... propulsore dell'autonomia come Melis —, a me pare che si debba, da parte di tutti i colleghi del Consiglio, fermarsi a considerare la necessità, proprio la necessità, della serietà della discussione su questo punto.

Non si tratta di negare — pregiudizialmente i sostenitori degli emendamenti pare che vogliano rimproverare questo agli oppositori — a Oristano, o a Carbonia, o a Tempio, o ad Alghero, o ad altri Comuni la possibilità di diventare sedi di una Sezione del Comitato di controllo degli atti e degli organi locali. Niente affatto: si tratta solo di andare con i piedi

di piombo; si tratta di dare al Consiglio regionale la possibilità di decidere con serietà su questo punto particolare di sviluppo del decentramento, si tratta di dargli gli elementi per poterlo fare.

Occorre prima di tutto, come Melis giustamente ha detto, sentire il parere dei Comuni interessati, e poi valutarne le eventuali richieste, soppesare le ragioni sostanziali, le esigenze di snellezza amministrativa o tutte quelle altre esigenze che meritano considerazione.

Ora, il testo della Commissione — che poi è quello della Giunta, perchè su questo punto la Commissione ha lasciato invariato il testo della Giunta proponente — riconosce la necessità che in parecchi Comuni, in parecchi dei principali Comuni della Sardegna, oltre i Capoluoghi di Provincia, si debba in futuro, istituire una Sezione di controllo. Esso, in sostanza, vuol dar tempo al tempo, indicare al momento giusto ed opportuno i Comuni dove dovrà istituirsi la Sezione di controllo. E allora, se vogliamo fare, se volete fare questa autonomia, soprattutto voi che dell'autonomia dite di voler essere gli artefici, createla e sviluppatela con gli occhi aperti, non affrettatamente.

Caro collega Giua, ma come può sostenere che sia opportuno fin da questo momento, non solo determinare quali siano i Comuni dove le Sezioni di controllo devono essere istituite, ma addirittura inventare affrettatamente — l'ha detta lei stesso questa parola — una Circoscrizione che domani, all'atto pratico, si potrà rivelare assolutamente cervelotica? Io dico che non è assolutamente il caso di fare in questo momento proposte di tal genere.

Ecco perchè dichiaro che voterò per il testo della Commissione, e cioè per il testo della Giunta proponente.

GIUA ANGELO (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA ANGELO (D.C.). Tengo a precisare all'onorevole Caput che io non mi sono mai sognato di dire di avere inventato le Circoscrizio-

II LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

30 GENNAIO 1956

ni da istituire. Io ho già detto — e può ricordare chi ha buona memoria — che mi sono servito dell'elenco ufficiale dei Comuni depositato alla Corte d'Appello di Cagliari.

Vengo, ora, al motivo principale per cui ho preso la parola. Per ovviare agli inconvenienti che — secondo il collega Melis — il mio emendamento, troppo affrettatamente formulato, comporterebbe, ho presentato, in via subordinata, un secondo emendamento assieme ai colleghi Del Rio, Azzena e Covacovich, del quale è già stata data lettura. Le sezioni di Oristano, Lanusei e Tempio, di cui si propone l'istituzione, dovranno esercitare il controllo sui Comuni appartenenti alle rispettive circoscrizioni giudiziarie, e nessuna possibilità di errore nell'elencazione dei Comuni è pertanto possibile... (*interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Giua, cerchi di abbreviare, lei ha già illustrato i suoi emendamenti.

GIUA ANGELO (D.C.). Ho finito, signor Presidente; volevo soltanto richiamare l'attenzione del Consiglio su questo mio secondo emendamento.

DEL RIO (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL RIO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo aderito con un certo senso di diffidenza, data anche la posizione da me assunta in Giunta all'atto dell'approvazione del disegno di legge in esame, agli emendamenti presentati dall'onorevole Giua ed altri colleghi del mio Gruppo, ed ai quali l'onorevole Giua si è testè riferito. Dichiaro che ritiro la mia adesione a quegli emendamenti.

Ho già detto, nell'intervento fatto in occasione della discussione generale, quali pericoli questa legge dovrà affrontare. Dall'esame di tutti gli emendamenti presentati e dalla discussione che si sta svolgendo questo pomeriggio, mi accorgo che è doveroso, per tutti coloro i quali vogliono che questo disegno di legge arrivi in porto, rinunciare a tutte quelle questioni

particolari che possono, come ho già detto, compromettere l'essenziale. Per ciò io dichiaro che voterò contro questo emendamento, non solo, ma che voterò contro tutti gli altri emendamenti, e voterò perchè questo disegno di legge resti così come la prima Commissione ha proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Giua, vorrei sapere se lei intende mantenere il primo degli emendamenti presentati, quello, per la precisione, che elenca i Comuni facenti parte delle singole Circoscrizioni.

GIUA ANGELO (D.C.). Sì, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Io non nascondo all'onorevole Consiglio che, a seguito di questa discussione, sono sorte delle perplessità. Devo dire, anzitutto, che la proposta fatta all'inizio dall'onorevole Melis è prevista nel 4° comma dell'articolo 81 del regolamento, alla cui norma io mi sono attenuto, sottoponendo la proposta stessa all'approvazione del Consiglio, che l'ha respinta. Mi rendo però conto, in riferimento all'emendamento cui accennavo poc'anzi, che l'aver tralasciato dei Comuni è un inconveniente che potrebbe portare gravissime conseguenze; nè si può sostenere la tesi che i Comuni non elencati (che da un esame, sia pur affrettato e basato sulla mia memoria, mi risultano più d'uno) possano restare sotto il controllo delle Sezioni dei Capoluoghi di Provincia, perchè ne deriverebbero delle palesi assurdità.

Quindi, poichè l'onorevole Giua proprio insiste sulle sue proposte — e ne ha il diritto — io senz'altro rinvio la continuazione della discussione dell'articolo 3 a domani, in modo che l'onorevole Giua possa ove lo ritenga opportuno, rivedere il suo emendamento, aggiungere i Comuni che sono stati involontariamente omessi e togliere le frazioni, come Siapiccia, Masainas, ed altre.

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, Segretario:

Art. 4

Il Presidente della Giunta regionale provve-

II LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

30 GENNAIO 1956

de con suo decreto alla costituzione delle Sezioni.

Ogni Sezione è composta:

a) di un funzionario della Regione, delegato dall'Assessore agli enti locali, che la presiede;

b) di tre esperti nelle discipline amministrative iscritti nelle liste elettorali di un Comune appartenente alla Circoscrizione della Sezione, eletti dal Consiglio regionale;

c) di un magistrato della sezione del Tribunale amministrativo che ha sede nella Circoscrizione della Sezione del Comitato di controllo, designato dal Presidente o, in mancanza, di un magistrato designato dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, d'intesa col Presidente del Tribunale amministrativo regionale.

Per la seconda categoria saranno nominati due membri supplenti, per la terza categoria un supplente.

Per l'elezione degli esperti nelle discipline amministrative ciascun consigliere regionale vota due membri effettivi ed un membro supplente. Rimangono eletti i tre effettivi ed i due supplenti che ottengono il maggior numero di voti.

PRESIDENTE. All'articolo 4 sono stati presentati un emendamento aggiuntivo Giua Angelo - Azzena dicente: «Articolo 4, lettera a): di un funzionario della Regione od esperto»; ed un emendamento aggiuntivo Castaldi dicente: «Articolo 4 — stessa aggiunta, come alla lettera b): del progetto originario della Giunta».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giua Angelo per illustrare il suo emendamento.

GIUA ANGELO (D.C.). Tengo anzitutto a precisare che, ogniquale volta che io ho sottoposto qualcuno dei miei pochissimi emendamenti ad alcuno dei miei colleghi, l'ho fatto senza esercitare pressioni di alcun genere.

L'emendamento all'articolo 4 avrà una sua ragion d'essere soltanto se il Consiglio approverà la istituzione di Sezioni di controllo in altri centri, oltre ai Capoluoghi di Provincia, poichè sono evidenti le difficoltà di trovare e mandare un funzionario in ciascuna di queste

Sezioni. Perciò, io penso che si possa delegare un esperto, anche non facente parte dell'organico della Regione. Questa è la ragione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Castaldi, il suo emendamento è connesso a quello respinto poc'anzi, e deve pertanto ritenersi decaduto.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Riferendomi all'emendamento Giua, desidero osservare che le Sezioni debbono essere armonicamente coordinate con la composizione del Comitato centrale di controllo. Mi pare quindi che, se il Consiglio a maggioranza ha ritenuto che la Presidenza dell'organo di controllo centrale debba essere affidata all'Assessore, anche la Presidenza delle Sezioni deve essere affidata all'Assessore o, quanto meno, ad un suo delegato. E' una semplice questione di coerenza quella che io faccio, perchè personalmente, non per ragioni politiche ma per ragioni tecniche — tengo ad affermarlo —, ritenevo, col proponente e con la Giunta che aveva presentato il disegno di legge, che la Presidenza dovesse andare ad uno dei membri eletti dal Consiglio regionale, un docente universitario, un giurista. Ma, poichè il Consiglio a maggioranza ha ritenuto diversamente, mi sembra una contraddizione che ad un esperto non facente parte dell'Amministrazione regionale venga affidata la Presidenza delle Sezioni, delle quali, secondo il concetto espresso dal Presidente della Giunta, deve rispondere l'Assessore.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Mi sembra evidente che, quando l'emendamento Giua Angelo dice «od esperto», si intende che questo esperto è delegato dall'Assessorato, e quindi è un suo rappresentante come lo sarebbe un funzionario.

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Ho chiesto la parola per dichiararmi nettamente contrario all'emendamento Giua Angelo - Azzena. Che significato ha mai «un funzionario della Regione od esperto»? Il funzionario non deve forse essere anche un esperto? Ma quel che importa è che quando la Commissione ha sostituito il funzionario delegato al Presidente eletto, ha almeno fornito un minimo di garanzia, che è rappresentata dal fatto che si tratta di un funzionario della Regione, vale a dire qualcuno il quale — è sperabile che almeno a questo si arrivi — avrà superato un concorso, seguito una carriera, che offrirà le garanzie di capacità, di probità, di diligenza necessarie per l'esercizio di una pubblica funzione. Accettando, invece, l'alternativa proposta da questo emendamento, si apre la via ad una moltitudine di presidenze di Sezioni di controllo affidate ai più illustri sconosciuti, ai più impreparati, così come è avvenuto spesso in situazioni analoghe di cui dobbiamo profondamente dolerci.

Difendiamoci, onorevoli colleghi, dai pericoli di creare strutture peggiori di quelle stesse contro le quali abbiamo formulato il nostro disegno di legge. In sostanza, noi abbiamo deliberato di abbandonare il sistema dei controlli che pur sono nelle mani di funzionari di regola integri, di regola capaci, di regola apprezzabili sul piano professionale; abbiamo voluto condannare soltanto il sistema, non le persone alle quali dobbiamo generalmente deferenza per capacità e preparazione; potremo noi dir il medesimo ove alla discrezionalità del potere esecutivo — come questo Consiglio ha ritenuto di fare stasera — sia stata attribuita la nomina del presidente dell'organo di controllo?

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Giua Angelo-Azzena che tende ad aggiungere «od esperto», intendendo che questo esperto, come

ha precisato il Presidente della Giunta, debba essere nominato dall'Assessore agli enti locali. Chi approva l'emendamento alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DESSANAY, Segretario:

Art. 5

Non possono far parte del Comitato e delle Sezioni:

- a) i Senatori ed i Deputati al Parlamento;
- b) i consiglieri regionali;
- c) i membri dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali;

d) rappresentante degli altri enti soggetti ai controlli di cui alla presente legge;

e) coloro che si trovino in condizioni di inleggibilità e di incompatibilità alle cariche di cui alla precedente lettera a);

f) gli stipendiati, i salariati ed i contabili delle Province, dei Comuni e degli altri enti soggetti ai controlli di cui alla presente legge;

g) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore ed il ricevitore provinciali durante l'esercizio della esattoria e della ricevitoria.

Le incompatibilità previste dalle lettere d) ed e) non si applicano ai membri di cui alla lettera c) dell'articolo 2 ed ai corrispondenti membri delle sezioni.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Propongo di sostituire, in sede di coordinamento, alla parola «rappresentanze» nel punto d) dell'articolo, le parole: «le persone che facciano parte di rappresentanze o che siano rappresentanti».

PRESIDENTE. Se ne terrà conto, onorevole Serra.

Poichè nessun altro domanda di parlare, met-

II LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

30 GENNAIO 1956

to in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 6

Presso ciascuno degli organi di controllo istituiti con gli articoli 2 e 3 della presente legge è istituito un ufficio di segreteria diretto da un funzionario della Regione nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli enti locali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 7

E' istituito alle dipendenze dell'Assessorato agli enti locali un servizio di vigilanza, affidato a funzionari della Regione di gruppo A o B, col compito di assistenza e consulenza, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi amministrativi delle Province e dei Comuni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo Castaldi, che tende ad aggiungere la parola «anche», in modo che il testo diventi: «anche col compito di assistenza e consulenza». L'onorevole Castaldi ha facoltà di illustrare l'emendamento.

CASTALDI (D.C.). E' inutile nominare una Commissione di vigilanza, se poi non le si dà nessun compito di vigilanza, ma solo quello di assistenza. Si cambi allora il nome in «Commissione di assistenza».

COSSU (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSU (P.C.I.), *relatore di minoranza*. La Commissione ha ritenuto appunto di dover cambiare l'espressione «servizio ispettivo», in «servizio di vigilanza», dando alla Commissione, come compito prevalente, questo della collaborazione, dell'assistenza eccetera. Quindi, noi crediamo che si debba escludere l'aggiunta «anche», per la quale il compito fondamentale sarebbe ispettivo, fiscale, magari persecutorio e secondario quello di collaborazione. Noi vogliamo infatti esattamente il contrario: l'attività di vigilanza deve intendersi implicita in quella di collaborazione ed assistenza.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Associandomi alle osservazioni del collega Cossu, propongo che la parola «anche» venga sostituita con «soprattutto».

CASTALDI (D.C.). Accetto la modifica.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Castaldi con la modifica proposta dall'onorevole Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 8

La spesa per il funzionamento degli organi di controllo previsti dalla presente legge è a carico della Regione.

Ai componenti del Comitato e delle sezioni di controllo che non siano funzionari della Regione è corrisposta una indennità per ogni giornata di seduta, nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento Giua Angelo - Azzena.

DESSANAY, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Giua Angelo - Azzena:

«Dopo il primo comma aggiungere: "al Presidente del Comitato e ai Presidenti delle sezioni che non siano funzionari della Regione è corrisposto un assegno mensile"».

PRESIDENTE. Onorevole Giua, il suo emendamento dovrebbe intendersi decaduto: infatti, col testo votato, il Presidente è sempre un funzionario della Regione.

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che non si possa in un regolamento stabilire la indennità da corrispondere ai membri non impiegati della Regione; gli emolumenti devono essere stabiliti con legge regionale. E poichè sarebbe troppo lungo farlo ora, io proporrei di sostituire la frase: «nella misura e con le modalità da determinarsi nel regolamento» con la seguente: «nella misura e con le modalità da determinarsi con ulteriore provvedimento».

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Vorrei preliminarmente osservare che al Presidente del Comitato, come si stabilisce nella nuova formulazione, non spetta proprio nessuna indennità: infatti, egli, è un funzionario della Regione o è l'Assessore. L'Assessore avrà — perchè ormai è diventato il Prefetto della Regione — come suo compito esclusivo quello di attendere alle Sezioni di controllo e sarà pagato per questo col suo stipendio; perchè altro non potrà fare, questo è evidente. Dovrà controllare quella famosa moltitudine di provvedimenti, di deliberazioni, che

sono centinaia e centinaia... A Cagliari, nel 1951, furono, mi pare, 11.397, ed a Sassari oltre 5.000.

Voce. La legge consente all'Assessore di servirsi di un delegato, onorevole Melis.

MELIS (P.S.d'A.). Il quale però deve essere un funzionario della Regione, pagato dalla Regione. Bene quindi ha fatto la Commissione a modificare il testo della Giunta. Se, ciò nonostante, si ritiene che la determinazione della misura e delle modalità delle indennità, sia illegittimo stabilirla con regolamento, si può benissimo accettare la formulazione proposta dal collega Covacivich.

PRESIDENTE. L'articolo 8, se non vi sono altre osservazioni, verrà in sede di coordinamento modificato nel senso di sostituire alle parole «nel regolamento» una frase che indichi un provvedimento legislativo. A mio parere, la tesi dell'onorevole Covacivich è la più corretta.

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 9

Il Presidente degli organi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, esplica il controllo di legittimità deferito al Prefetto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sulle deliberazioni delle Province e dei Comuni non soggette a speciale approvazione.

L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere adottato in conformità del parere del Comitato o della Sezione entro quindici giorni dal ricevimento dei processi verbali e con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione.

Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della scadenza, l'organo di controllo chiede

II LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

30 GENNAIO 1956

chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia od al Comune.

In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni della Provincia o del Comune.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei due emendamenti pervenuti: il primo Pirastu - Cossu - Zucca - Dessanay; il secondo Castaldi.

DESSANAY, Segretario:

Emendamento Pirastu - Cossu - Zucca - Dessanay:

«Sostitutivo all'articolo 9 — Le deliberazioni non soggette al controllo di merito divengono esecutive dopo la pubblicazione per 15 giorni nell'albo pretorio e l'invio al Presidente degli organi di controllo, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

L'annullamento eventuale delle deliberazioni, nei soli casi di violazione di legge e di incompetenza, deve essere adottato dal Presidente dell'organo di controllo, su conforme parere del Comitato o della Sezione, entro dieci giorni dal ricevimento dei processi verbali e con decreto motivato».

Emendamento aggiuntivo Castaldi:

«Art. 9 — aggiungere in fine "e degli elementi integrativi richiesti"».

PRESIDENTE. L'onorevole Cossu ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

COSSU (P.C.I.), relatore di minoranza. Nel corso della discussione generale abbiamo già fermato la nostra attenzione sull'articolo 9, che contempla un istituto fondamentale per quanto attiene alla materia dei controlli sulle Province e sui Comuni. Oggi è ancora importante osservare che il testo del proponente non tiene conto della legge, del giugno 1947, che, per essere stata promulgata nel dopoguerra, è ispira-

ta ai nuovi criteri di democrazia e di rispetto delle autonomie comunali, e mostra una sostanza innovativa rispetto alla legislazione precedente, non soltanto a quella del periodo fascista, ma anche a quella del 1915. Ai principii contenuti nel testo unico del 1915 si richiama il testo dell'articolo 9 della legge in discussione, che ricalca, me lo consenta l'onorevole Melis, il principio adottato a proposito del controllo di legittimità nella legge nazionale del 10 febbraio 1953.

Non vi è in effetti una grande differenza fra il procedimento previsto nel testo del proponente e quello che invece risulta dalla legge del giugno 1947. Tuttavia, sia le associazioni nazionali dei Comuni sia tutti gli studiosi che hanno preso in esame il problema del controllo di legittimità, confrontando il sistema seguito nel testo unico del 1915 e quello seguito nella legge del 1947, hanno convenuto che la legge del '47 è da preferirsi come più democratica e più avanzata. Tale legge, infatti, contiene un principio che non può non essere accolto: quello per cui le deliberazioni dei Comuni e delle Province non soggette a speciali approvazioni nascono per sé valide, con una presunzione di legittimità, che viene meno soltanto con la emanazione di un decreto di annullamento. E', questo, onorevoli colleghi, un principio al quale non possiamo assolutamente rinunciare.

Del resto, il collega Melis, nel suo intervento, nel corso della discussione generale, ha dichiarato a proposito di questo principio...

MELIS (P.S.d'A.). Ho detto che non si tratta di materia di fede.

COSSU (P.C.I.), relatore di minoranza. Non è materia di fede, esatto; e proprio per questo io le consiglio di valutare la formula contenuta nell'emendamento che vado illustrando, formula in armonia con la legislazione democratica del dopoguerra. In fondo, l'emendamento riproduce il concetto affermato nella legge del giugno 1947, restringendo la possibilità dell'annullamento delle deliberazioni ai due casi fondamentali della violazione di legge e della incompetenza, con esclusione dell'eccesso di pote-

re, perchè col pretesto della ricerca dell'eccesso di potere le deliberazioni vengono in effetti sottoposte ad un sindacato di merito.

Ora, noi vorremmo riaffermare che, per le deliberazioni non soggette a speciali approvazioni, cioè per quelle attinenti all'ordinaria amministrazione, il controllo di legittimità si presume esperito, scaduti i 15 giorni dalla pubblicazione di esse nell'albo pretorio, l'organo di tutela non ha fatto pervenire le sue osservazioni.

Per quanto concerne la snellezza e la democraticità del procedimento è bene che il controllo di legittimità segua il criteri segnati dal nostro emendamento, anzichè quelli del disegno di legge in discussione ispirati al testo unico del 1915. Se il legislatore, nel 1947, ha apportato una radicale revisione al sistema tradizionale di controllo degli Enti locali, è perchè avvertiva che non era più possibile mantenere in vita la vecchia legislazione. Teniamo dunque conto, onorevoli colleghi, di quella che è stata la volontà del Governo centrale e del Parlamento. Le difficoltà ad accettare il nostro emendamento per motivi di forma potrebbero essere superate e qualche modifica, pur di raggiungere un'intesa, potrebbe essere apportata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Penso che si possa trovare un punto d'accordo con i colleghi della sinistra. Prima di tutto è da rilevare che l'articolo 9, nel testo della Giunta proponente e in quello approvato dalla Commissione, fa riferimento alle «disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge». Questo riferimento, dunque, vale anche per le disposizioni di legge cui si richiama la relazione di minoranza, in modo particolare per l'articolo 3 della legge del '47, che annulla l'articolo 97 del testo unico della legge comunale e provinciale del '34.

Questo a me pare estremamente chiaro. Non è però altrettanto chiaro — lo dico senza ombra di ironia — per i colleghi della sinistra. Onorevoli colleghi, leggo l'articolo 3 della legge del '47, pregandovi di seguire contemporaneamente il testo dell'emendamento dei colleghi

della sinistra. L'articolo 3 dice: «Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali non soggette a speciale approvazione divengono esecutive dopo la pubblicazione per 15 giorni nell'albo pretorio e l'invio al Prefetto che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione stessa. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili...». Fin qui il testo dell'emendamento collima. L'articolo 3 della legge del 1947, però, continua: «col voto espresso di metà più uno dei componenti i Consigli e le Giunte». Entro venti giorni dal ricevimento, il Prefetto deve pronunciare l'annullamento della deliberazione che risulta illegittima. «In caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto, come è stato stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime si ritengono decadute».

Ora, a me pare evidente che basta un richiamo alle disposizioni vigenti perchè valga anche per la Sardegna la procedura prevista dalla legge del '47. Io ritengo, dunque, che si debba approvare l'articolo 9 nel testo del proponente convalidato dalla maggioranza della Commissione, dato che esso, richiamando le disposizioni vigenti, non lascia nessun dubbio sulla procedura che dovrà essere adottata per i controlli sugli Enti locali.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). All'articolo 9, primo comma, è detto: «Il Presidente degli organi in cui ai precedenti articoli 2 e 3, esplica il controllo di legittimità deferito al Prefetto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge...». Il richiamo alle «disposizioni vigenti», se l'onorevole Serra me lo consente, è un po' impreciso: mentre si indica l'organo al quale dalle vigenti disposizioni è attribuito il controllo di legittimità, non è detto in che modo la Regione lo debba esercitare.

SERRA (D.C.). Occorre migliorare il testo dell'articolo.

MELIS (P.S.d'A.). Dunque, è esatto il rilievo

II LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

30 GENNAIO 1956

del collega Cossu: occorre un emendamento. E se così noi facciamo, onorevoli colleghi, se emendiamo l'articolo 9 in modo da includere in esso i concetti democratici della legislazione del '47, contentiamo anche i colleghi della estrema sinistra.

Quando si è formulato l'articolo 9, abbreviando i termini consentiti al Prefetto per l'annullamento delle delibere in modo da instaurare una procedura rapida e snella, si è voluto — come il collega onorevole Soggiu ha chiaramente precisato con il suo intervento — dare una garanzia ai Comuni. E' bene avvertire che l'articolo 9 tratta del controllo di legittimità, vale a dire dell'accertamento della rispondenza dell'atto alle leggi, controllo che non può offendere minimamente i principii democratici, ma anzi è condizione di democrazia. Questo controllo, se si mantiene il sistema democratico fissato dalla legislazione del dopoguerra, può offrire ai Comuni la garanzia che le deliberazioni non possono essere annullate dopo la loro entrata in vigore, quando già sono nati dei rapporti con terzi.

Ridotti i termini entro i quali il Prefetto deve pronunciarsi, la procedura diventa rapida. Questo ho dovuto dire perchè, ripetutamente, dal collega Cossu e dalla relazione stessa di minoranza si è preteso di presentare l'articolo 9 come una norma antidemocratica. In effetti si tratta, come dicevo, di una norma che regola il controllo di legittimità, controllo che, ripeto, non infirma minimamente il procedimento democratico, la normale vita amministrativa democratica dei nostri Comuni e delle nostre Province; controllo doveroso, se si vuole vivere in una società democratica ordinata. Tuttavia, questa non è materia di fede; possiamo anche approvare il testo dell'articolo 9 con la modifica che or ora suggerivano taluni colleghi. In questo caso, però, è ancora più necessario mantenere la sospensione di termini, di cui si parla al comma 3, sospensione di cui non si parla affatto nell'emendamento presentato dalla sinistra.

PRESIDENTE. L'onorevole Castaldi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CASTALDI (D.C.). Prima di illustrare il mio emendamento, a proposito di quello delle sinistre devo osservare che l'istituto del controllo di legittimità non è stato inventato dalla Democrazia Cristiana o dal Governo, ma elaborato dalla scienza giuridica mondiale: non esiste solo in Italia, ma in tutti i Paesi che hanno una legislazione progredita. Ignorare l'eccesso di potere è antiggiuridico, è assurdo; e lo ha riconosciuto lo stesso collega Cossu, il quale, come unico argomento a favore della sua tesi, ha portato quello degli abusi che potrebbero perpetrare gli organi di controllo. Il collega Cossu si è limitato ad affermare solo questo, ammettendo implicitamente che il controllo di legittimità è giusto.

Io aggiungo che, se abusi vi sono, come vi sono, essi cesseranno col passaggio del controllo di legittimità alla Regione. Ammettere che gli abusi continuino significa dare agli organi della Regione una patente di incapacità, significa condannare l'autonomia. Se si ritiene che anche gli organi regionali possano perpetrare gli stessi abusi che poteva teoricamente commettere la Prefettura, allora significa che non abbiamo fiducia nell'autonomia. Se noi diffidiamo di noi stessi, dei nostri organi, come si può andare avanti?

La ragione più valida del trasferimento dell'esercizio del controllo di legittimità dal Governo alla Regione sta nel fatto che la Regione può esercitare tale controllo con maggiore imparzialità di quanto non possa il Governo. E' stato respinto — e non ci fa onore — un mio emendamento tendente a far intervenire un rappresentante del Governo nel Comitato di controllo sulle Province e sui Comuni. Diceva l'onorevole Filigheddu che il Comitato non dava garanzia di competenza tecnica. Io invece sostengo che il Comitato darà garanzia di competenza tecnica; ritengo però che l'apporto di un delegato del Governo sarebbe stato utile, tanto più che i rappresentanti della Regione sarebbero stati in maggioranza, a meno che non si pensi che il rappresentante del Governo avrebbe potuto convincere della validità delle sue tesi gli altri componenti del Comitato. Ma aver paura di essere convinti è pericoloso, perchè significa aver

II LEGISLATURA

CCLXV. SEDUTA

30 GENNAIO 1956

paura delle buone ragioni che può portare una persona competente.

L'aver respinto il mio emendamento significa, a rigor di logica, che si ha fiducia nell'Amministrazione regionale e si ritiene che essa non commetterà abusi. Ripeto che è giusto che il controllo di legittimità si eserciti per eliminare le violazioni della legge, accertare le incompetenze, impedire gli eccessi di potere. Quanto queste mie affermazioni siano giuste potrebbe dimostrarsi con una miriade di esempi. Non per niente la giurisprudenza e la dottrina di tutto il mondo hanno affermato che il controllo di legittimità si deve esercitare anche con l'accertamento dell'eccesso di potere. Se l'apposito Comitato farà il suo dovere, non si potrà assolutamente correre il pericolo che il controllo di legittimità si trasformi in un controllo di merito.

Il Comitato di controllo sarà composto di elementi seri e competenti; non vi è nessun pericolo di abuso e quindi non è bene creare un sistema giuridico assurdo basato su di un concetto di legittimità mutilo, che farebbe ridere i giuristi di tutto il mondo. Pertanto, io mi oppongo all'emendamento delle sinistre.

L'aggiunta che io intendo apportare all'articolo 9 con il mio emendamento è semplicissima. Il testo proposto dalla Giunta dice che la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni della Provincia o del Comune. Stando però a questa formula, se nel corso di un giudizio di legittimità si richiedono ad una Provincia o ad un Comune chiarimenti od elementi integrativi di giudizio, finchè tali chiarimenti od elementi non vengano forniti non sarà possibile all'organo di controllo emettere una decisione. Ed ecco perchè, per il mio emendamento, la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro quindici giorni dal ricevimento delle controdeduzioni e degli elementi integrativi richiesti.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto al-

la Presidenza un emendamento Serra - Melis così concepito:

«Al primo comma, dopo le parole: "deferito al Prefetto", aggiungere: "con le modalità previste"».

Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta ritiene che si possa accettare l'emendamento presentato dagli onorevoli Serra e Melis.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Cossu. Ne ha facoltà.

COSSU (P.C.I.), *relatore di minoranza*. Noi, mentre in via principale manteniamo il nostro emendamento e ne raccomandiamo l'approvazione, chiediamo, in via subordinata, che sia votato l'articolo 9 nel testo della Commissione con le modifiche che propone l'onorevole Serra, sempre però che rimangano salvi i principi democratici seguiti dalla legge del '47 relativi alle deliberazioni di urgenza. L'articolo, infatti, non fa parola dei casi di urgenza.

CAPUT (M.S.I.). Il richiamo alla legge del '47 è implicito e vale anche per quanto riguarda l'urgenza.

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). L'emendamento di cui sono firmatario assieme all'onorevole Serra tende a rendere ancora più chiaro l'articolo 9. Mi pare che il richiamo dell'articolo 9 alle disposizioni della legislazione vigente elimini la preoccupazione del collega Cossu.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Pirastu - Cossu - Zucca - Dessanay. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

II LEGISLATURA

CCLXV SEDUTA

30 GENNAIO 1956

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Serra - Melis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Castaldi. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che mi è pervenu-

to il seguente telegramma da parte del Presidente dell'Alta Corte Costituzionale: «A lei e al Consiglio regionale sardo invio vivissime espressioni mio animo riconoscente fervidi auguri cordiali saluti — Enrico De Nicola».

I lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 11.

La seduta è tolta alle ore 20 e 25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1956